

282.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	6944	Ministro della difesa (Trasmissione di documenti)	6944
Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	6945	Missioni vevoli nella seduta del 2 dicembre 1993	6943
Disegno di legge S. 1688 (approvato dal Senato) n. 3422: (Articolo unico)	6921	Proposta di legge n. 1640-1779-2050-2634-2635-2636-2637-2638:	
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	6943	(Articoli da 2 ad 8)	6925
Disegno di legge di conversione S. 1536 (approvato dal Senato) n. 3391: (Articolo unico)	6933	(Emendamenti)	6927
(Modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo della Commissione)	6934	(Ordine del giorno)	6928
(Articoli del relativo decreto-legge)	6935	Proposte di legge:	
(Emendamenti)	6938	(Annunzio)	6943
		(Approvazione in Commissioni)	6944
		(Trasmissione dal Senato)	6943
		Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni	
		(Annunzio)	6944

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1688. — INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81, IN MATERIA DI OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, IN CASO DI BALLOTTAGGIO (APPROVATO DAL SENATO) (3422)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*PROPOSTA DI LEGGE: BERTEZZOLO ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI;
GALANTE ED ALTRI; D'ALEMA ED ALTRI; PATUELLI; BOSSI ED ALTRI;
TREMAGLIA ED ALTRI; TASSI — ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI
COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (1640-1779-2050-
2634-2635-2636-2637-2638)*

ARTICOLI DA 2 A 8 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di accertare le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, in applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49.

2. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:

a) i criteri e le modalità adottati nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;

b) i criteri e le modalità adottati nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli affidatari;

c) l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonché le relative responsabilità organizzative dei finanziamenti stanziati ed erogati;

d) la conformità dei provvedimenti attuativi alle finalità di cui alle citate leggi n. 38 del 1979, n. 73 del 1985 e n. 49 del 1987, ed in particolare a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987;

e) lo stato di attuazione dei programmi avviati ed in particolare se, in quali casi e per quali motivi gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;

f) l'efficacia e la congruità delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze del Paese destinatario;

g) i criteri adottati nella valutazione delle iniziative di emergenza e straordinarie ed i criteri di assegnazione dei relativi progetti;

h) la quantità delle risorse stanziata per interventi di emergenza realmente giunte a destinazione;

i) l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;

j) l'eventuale destinazione di fondi per la cooperazione a fini militari o comunque per finalità diverse o vietate dalla citata legge n. 49 del 1987;

k) le responsabilità dirette o indirette di soggetti pubblici o privati nelle ipotesi di cui alle lettere i) e j);

l) le eventuali responsabilità politiche, amministrative, civili e penali;

m) la corretta attuazione delle procedure concorsuali e contrattuali per la selezione del personale.

3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 8, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e

le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Funzionamento della Commissione).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Missioni).

1. La Commissione può decidere di effettuare una o più missioni di verifica

e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.

2. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 2 E 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) i risultati economici e sociali degli interventi finanziati a titolo bilaterale o multilaterale, con doni o crediti d'aiuto, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla redditività ed alla effettiva continuità di funzionamento degli impianti o delle iniziative, verificando l'efficacia e la congruità delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze delle popolazioni destinatarie. La Commissione procederà alle opportune verifiche con i Paesi interessati.

2. 1.

La Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

n) l'incidenza delle spese di amministrazione e di gestione rispetto all'ammontare delle risorse effettivamente pervenute ai beneficiari finali, cioè alle popolazioni;

o) l'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto dell'esperienza di aiuto pubblico allo sviluppo di altri Paesi industrializzati, della Comunità europea e delle principali organizzazioni internazionali.

2. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione accerterà, altresì, i criteri e le modalità di intervento del Mediocredito, della SACE, dell'ICE, della SIMEST e di quanti altri organismi finanziari abbiano operato nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

2. 4.

La Commissione.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti, mediante visite nei Paesi in via di sviluppo.

6. 1.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'approvazione della legge che istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Cooperazione allo sviluppo;

ritenuto che sia necessario ribadire che gli obiettivi fondamentali della Cooperazione allo sviluppo umano, confermati in numerosi documenti delle Commissioni Affari esteri della Camera e del Senato, nonché dai rapporti annuali del CAD, dell'OCSE e dell'UNDP, restano validi;

constatato che, di conseguenza, si debba concretamente impedire ogni distorta interpretazione degli obiettivi della menzionata Commissione parlamentare d'inchiesta, che non potrebbe in alcun caso giustificare un giudizio negativo sui principi e gli obiettivi della Cooperazione allo sviluppo, che devono restare invece al centro degli impegni italiani sul piano bilaterale e multilaterale;

ritenuto quindi che non possa giustificarsi un ulteriore ritardo o un blocco sostanziale delle attività di cooperazione o una ulteriore riduzione degli stanziamenti relativi, specie per quanto attiene alle attività delle organizzazioni non governative (ONG);

ribadito altresì che il Parlamento non diminuirà il proprio intervento perché si accresca in termini di rapidità e di coerenza ogni decisione in direzione di una corretta politica di sostegno alla cooperazione Nord-Sud, Est-Ovest (vedi la legge 26 febbraio 1992, n. 212) e Sud-Sud;

impegna il Governo:

a dare attuazione e risposta al documento approvato dalla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei

Deputati nella seduta del 20 maggio 1993, e in particolare:

a) a non consentire una interpretazione riduttiva ed economicistica della cooperazione internazionale e delle solidarietà tra i popoli;

b) a ricondurre gli obiettivi prioritari ai principi enunciati dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) a dare priorità agli aiuti di emergenza, alle azioni in favore della formazione, dell'informazione, della protezione dell'ambiente, della sanità, della lotta alle povertà, della promozione del ruolo della donna nella cooperazione e della creazione di occasioni di lavoro in loco, anche come elemento di prevenzione delle migrazioni di massa (con particolare riferimento all'area mediterranea);

d) a recuperare risorse più adeguate rispetto agli impegni assunti, dopo adeguata verifica sulla rispondenza a rigorosi criteri di programmazione delle priorità di paese e di settore, nonché di adeguata selezione e scelta degli affidatari dei progetti;

e) a rinunciare al ripetuto ricorso alla copertura di spese militari attinenti ad altri capitoli, attingendo ai fondi della Cooperazione e a quelli della legge del 26 febbraio 1992, n. 212, per i paesi dell'est Europa;

f) a perfezionare e dare esecuzione ai progetti promossi e affidati alle ONG o ad organismi senza fini di lucro, che giacciono ancora accantonati (salvo che vi siano ragioni plausibili) con conseguenze disastrose per la credibilità della cooperazione presso le popolazioni più bisognose e per la vita di questi organismi, che non dispongono di capitali e di garanzie e che spesso sono stati indotti ad anticipare spese considerevoli;

g) a dare una giustificazione puntuale dell'enorme incremento di spesa riguardante il contenzioso;

h) a verificare le condizioni di partecipazione italiana ai programmi di orga-

nismi e fondi multilaterali, orientandoli al « multilaterale », finalizzando i contributi italiani a programmi di effettivo intervento a beneficio delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e rimuovendo, con appropriate iniziative, la situazione di scarsa presenza italiana nei centri decisionali delle agenzie internazionali, certamente non commisurata all'entità del contributo italiano al multilaterale, pari al 42 per cento del bilancio della Cooperazione;

i) a garantire la trasparenza delle attività di cooperazione, mediante la introduzione di procedure di gara per quanto riguarda l'attribuzione di incarichi ad imprese, come era nelle intenzioni del Parlamento al momento dell'approvazione dalla legge n. 412 del 1991. Per quanto una impropria interpretazione ne abbia ritardata l'applicazione, quella legge resta pienamente attuale e di facile applicazione, riservando giustamente procedure più semplici alle ONG e ai settori della formazione, della ricerca e della sperimentazione, come già previsto dalla citata legge n. 412 e meglio precisata dalla legge 16 luglio 1993, n. 255;

j) a far sì che la scelta delle priorità di settore e degli interventi di maggior costo sia inserita nel quadro di programmi-paese che li giustifichino in termini di sviluppo sostenibile e di promozione di migliori condizioni di vita e di lavoro per le popolazioni, secondo gli indicatori di sviluppo umano proposti dall'UNDP;

che in nessun caso doni e crediti di aiuto possano essere considerati come strumenti di sostegno alle esportazioni o elementi per una politica di interventi « a pioggia »;

che gli interventi diretti allo sviluppo economico-sociale debbano dare il maggiore spazio alla creazione di posti di lavoro e al sostegno della capacità imprenditoriale e produttiva locale;

che il ricorso ai cosiddetti interventi straordinari sia ricondotto ai limiti ristretti e definiti che corrispondono allo spirito e alla lettera della menzionata legge n. 49;

che venga valorizzato e meglio definito il ruolo delle ONG, operando per il rilancio del volontariato civile, non solo come insostituibile strumento di cooperazione allo sviluppo, ma come elemento di impegno e di crescita morale della società italiana;

impegna altresì urgentemente il Governo:

a disporre quanto necessario perché sia superato il blocco delle attività amministrative che paralizza da quasi due anni ogni decisione;

a presentare subito in Parlamento la Relazione programmatica per l'anno 1994.

(9/1640/1)

« Foschi, Ciabbari, Alessi, Marte Ferrari, Fava, Salvadori ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1556. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 408, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI TERMICI A MARE (APPROVATO DAL SENATO) (3391)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N.408, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento. »;

al comma 2, dopo le parole: « eventuali prescrizioni; » sono inserite le seguenti: « in conformità alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni »; e le parole: « consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto » sono sostituite dalle seguenti: « consentire all'autorità competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto stesso »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione deve comunque intervenire entro sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comma 3 »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni del-

l'ambiente marino, in deroga al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali, con scarichi a mare, possono essere integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo dal mare ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a*), salvo quanto prescritto al quarto ed al settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne che per consentire il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito in mare. In questo caso la diluizione è consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge ».

ARTICOLO 2.

1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi ».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

ARTICOLO 3.

1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti, con recapito degli scarichi in mare, che intendono effettuare interventi di adeguamento dell'impianto basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili possono presentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle autorità competenti, domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dal programma degli interventi di adeguamento, teso ad assicurare il rispetto della normativa vigente.

2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione dell'attività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento, con indicazione dei relativi tempi di attuazione.

4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità.

6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico

non potrà comunque superare i 3° C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2.

7. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento, nonché delle prescrizioni impartite.

8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e le modalità di applicazione della valutazione di compatibilità ambientale.

2. 1. (ex 3. 5).

Ronchi, Scalia.

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere la parola: permanenti.

3. 1.

Camoirano Andriollo, Enrico Testa, Bassolino, Cioni, Calzolaio, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 2, sostituire la parola: permanenti con la seguente: significative.

3. 3.

Ronchi, Scalia.

Al comma 2, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma con le seguenti: ; in tal caso le autorità competenti ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto adottano conseguenti iniziative limitative dell'utilizzazione dell'impianto.

3. 4.

Ronchi, Scalia.

Al comma 2, sostituire le parole: impianto stesso con le seguenti: impianto termoelettrico stesso.

3. 8.

Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nel caso in cui l'autorizzazione ad effettuare gli scarichi sia stata sospesa per intervento dell'autorità giudiziaria, l'autorizzazione provvisoria potrà essere rilasciata solo nel caso in cui l'autorità giudiziaria stessa abbia prescritto o prescriva a quali condizioni lo scarico delle acque di raffreddamento può essere effettuato. Tra le necessarie attività di monitoraggio dell'ambiente marino, da svolgersi a spese del titolare dello scarico, c'è un adeguato studio delle correnti marine a partire dal volume del corpo idrico recipiente lo scarico termico.

3. 9.

Scalia, Ronchi.

Al comma 3, dopo la parola: adeguamento inserire le seguenti: delle centrali termoelettriche.

3. 10.

Scalia, Ronchi.

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel caso in cui la pronuncia riguardi i progetti esecutivi di cui al comma precedente, relativi a centrali termoelettriche il cui esercizio è stato oggetto di interventi dell'autorità giudiziaria, il progetto dovrà recepire le prescrizioni formulate dall'autorità giudiziaria.

3. 11.

Scalia, Ronchi.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: adeguamento inserire le seguenti: delle centrali termoelettriche.

3. 12.

Scalia, Ronchi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella fase di adeguamento non potranno in nessun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi degli articoli 25, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

3. 6.

Ronchi, Scalia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: con metodiche statistiche fino a: scarico con le seguenti: in corrispondenza di un arco distante 1.000 metri dallo scarico secondo metodiche.

3. 2.

Camoirano Andriollo, Enrico
Testa, Bassolino, Cioni, Calzolaio, Lorenzetti Pasquale,
Melilla, Zagatti.

Al comma 7, dopo la parola: scarico inserire le seguenti: delle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche.

3. 13.

Ronchi, Scalia.

Al comma 7, dopo la parola: adeguamento inserire le seguenti: delle centrali termoelettriche.

3. 14.

Ronchi, Scalia.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Le autorizzazioni allo scarico delle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche sono altresì revocate se gli scarichi non rispettano i limiti di accettabilità di cui al presente decreto.

3. 15.

Ronchi, Scalia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico al fine di effettuare interventi di adeguamento dell'impianto, fino al momento del rilascio dell'autorizzazione definitiva, gli scarichi devono comunque rispettare i limiti di accettabilità di cui al presente decreto.

3. 7.

Ronchi, Scalia.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 dicembre 1993.**

Astori, Battistuzzi, Caldo, Giorgio Carta, Carlo Casini, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Del Pennino, De Paoli, Fava, Ferrarini, Fincato, Foschi, Gottardo, Rodotà, Sacconi, Sanguineti, Savino, Spini, Trabacchini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NOVELLI: « Norme in materia di rilevazione dei consumi telefonici » (3421);

ZOPPI: « Concessione di un contributo a carico dello Stato in favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra » (3423);

BOTTINI ed altri: « Concessione di un contributo in favore delle associazioni di promozione sociale » (3424);

CIONI ed altri: « Disposizioni in materia di unioni civili » (3426);

LUIGI RINALDI: « Attribuzione della denominazione di origine controllata al "salame di Fabriano" » (3427);

LECCESE: « Disciplina della digiunoterapia » (3428);

FERRI: « Proroga del termine per l'entrata in vigore di alcune disposizioni della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante

provvedimenti urgenti per il processo civile e della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace » (3429).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° dicembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1431. — Deputati BERSELLI; BORGOGGIO; SBARBATI CARLETTI; BERTOLI ed altri; MASTRANTUONO; PALADINI e TURCI; SANNA; BOLOGNESI ed altri; MANFREDI; CASTAGNOLA ed altri; BOLOGNESI ed altri: « Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato » (*approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (336-637-1280-1530-1632-1698-1704-1759-2155-2264-2364-2492-B).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione il legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, il relativo disegno

di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni » (3189).

Approvazioni in Commissioni.

Nelle riunioni di ieri delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IV Commissione permanente (Difesa):

« Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva » (1258);

dalla X Commissione permanente (Attività produttive):

S. 1143/B SANESE ed altri; STRADA; PATRIA ed altri: « Norme sul sistema di certificazione » (Già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera, modificata dalla X Commissione del Senato della Repubblica, modificata dalla X Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione del Senato della Repubblica), con modificazioni (936-1092-1205/D).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 1993 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 25 novembre 1993, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 21 ottobre 1993 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

copia del verbale della riunione del 13 ottobre 1993 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.